



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 4 - SICUREZZA/MOBILITA'

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 18 DEL 15/06/2020

OGGETTO: RIAPERTURA DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Ritenuto che, con il fine di coniugare le esigenze della cittadinanza in merito all'accesso ai parchi pubblici con le prescrizioni finalizzate al contenimento dello sviluppo del Covid-19, si ritiene di poter riconsegnare alla fruizione al pubblico di tutti i parchi, giardini ed aree verdi del Comune di Lodi, comprese le aree attrezzate per il gioco dei bambini;

Considerato comunque di dover porre in essere lo specifico controllo di dette aree, nel rispetto delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute pubblica;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.10 del 22 maggio 2020;

Visto il DPCM dell'11 giugno 2020, art. 1, comma 1, lettera b): *“l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e a i giardini pubblici, è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del D.L. 16 maggio 2020 N. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (quest'ultimo costituisce parte integrante del presente provvedimento)”*;

Vista l'Ordinanza di Regione Lombardia n.566 del 12 giugno 2020;

ORDINA

con decorrenza immediata, il mantenimento dell'apertura di tutti i parchi, giardini ed aree verdi del Comune di Lodi.

Per la pubblica fruizione delle aree verdi e dei parchi, i cittadini dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni tassative e secondo le indicazioni previste dall'allegato 8 del DPCM 11 giugno 2020 che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

- a. è vietata ogni forma di assembramento di persone;
- b. è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie utilizzando la mascherina o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani;
- c. deve essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Nel caso di attività motoria o sportiva, il distanziamento interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri;

I possessori di cani che frequenteranno le aree di sgambamento dovranno attenersi alle disposizioni di cui al precedente punto, lettere a), b) e c) ed accedere a tali aree in un numero massimo di 3 persone nel rispetto della distanza interpersonale.

INVITA

la cittadinanza al rispetto tassativo delle prescrizioni riportate nel presente atto.

AVVERTE CHE

la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 a €. 1.000,00 ai sensi dell'art.4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DEMANDA

alla Polizia Locale e agli organi di Polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

che alla presente Ordinanza, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio online e la pubblicazione sul sito del Comune di Lodi, ovvero la trasmissione agli organi di Polizia.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Lodi.

Servizio proponente: Polizia Locale di Lodi.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Polizia Locale con sede in Lodi, via Cadamosto n. 13.

Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'Art. 8 della Legge 7 agosto 1990: Comandante Germanà Ballarino dott. Fabio Sebastiano.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**